



# COMUNE DI CIGLIANO

Polizia Municipale.

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail [poliziamunicipale@cigliano.net](mailto:poliziamunicipale@cigliano.net)



Prot. n. 9879  
Reg. Ord. n. 77/2010

Cigliano, li 04 Settembre 2010

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il problema della guida in stato di ebbrezza in materia di circolazione stradale ha portato all'emanazione del D.L. del 03/08/2007, n. 117 convertito dalla legge del 02/10/2007 n. 160 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 2, dell'indicato testo normativo, che stabilisce che "tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 della notte...";

**PRESO ATTO** della facilità con cui gli avventori eludono il divieto di cui sopra in quanto dopo le ore 2,00 riescono ad acquistare le bevande alcoliche o in semplici esercizi pubblici presenti sul territorio che, secondo la normativa richiamata non rientrano nel citato divieto;

**RILEVATO** inoltre che l'abuso di sostanze alcoliche determina l'insorgere di situazione di litigiosità compromissorie dell'ordine pubblico (episodi criminosi, risse ecc), di schiamazzi in particolare nelle ore notturne, che disturbano il riposo delle persone e in genere di situazioni che creano disagi e percezioni di insicurezza nella cittadinanza;

**CONSIDERATO** che la presenza di avventori che consumano le bevande alcoliche all'esterno di esercizi pubblici, con particolare concentrazione serale, rappresenta grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini che devono godere dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno nonché della sicurezza ed incolumità pubblica;

**RAVVISATA** infatti la necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico, con l'intento di prevenire le situazioni sopra descritte nonché di fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere le relative violazioni;

**RICHIAMATO** il D.L. 23/05/2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazione in legge 24/07/2008 n. 125;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.L. del 18/08/2000 n. 267, anche con riferimento alle definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 54 del D.L. del 18/08/2000 n. 267 e sue successive integrazioni e modificazioni,;

## ORDINA

A tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli o associazioni private, attività artigianali presenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi dalle ore 24,00 p.m. fino alla chiusura degli esercizi.

Il divieto di cui sopra è esteso anche agli esercizi temporanei di somministrazione di alimenti e bevande allestiti in occasione delle manifestazioni: **DOLCE SETTEMBRE del 04 e 05 SETTEMBRE 2010** e della **FESTA PATRONALE DI S. EMILIANO del 10-11-12-13-14 SETTEMBRE 2010**.

;

**AVVERTE**



# COMUNE DI CIGLIANO

**Polizia Municipale.**

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail [poliziamunicipale@cigliano.net](mailto:poliziamunicipale@cigliano.net)



Rimane invariato l'obbligo sancito nell'art6 comma 2 , del D.L. del 03/08/2007 n. 117, convertito con la Legge del 02/10/2007, n. 160, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 di notte per tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

Rimane invariato il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto nell'art 87 del R. D. 18/06/1931, N. 773 , I.U.L.P.S.

Rimane invariato inoltre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni 16,00 previsto nell'art. 689 del codice penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art 7-bis del D.L. n. 267/2000.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini ( 60 gg dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m. i. oppure in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120gg dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R: 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
**Giovanni CORGNATI**

